



**ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI**  
**Scuola di Istruzione Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado**  
**Via Perasso n° 2 - 97018 SCICLI (RG) - C.F. 81000610881**  
**COD. MIN. RGIC82600R - Tel. 0932/831464 - Fax 0932/831314 –**  
**E-mail: [rgic82600r@istruzione.it](mailto:rgic82600r@istruzione.it) pec: [rgic82600r@pec.istruzione.it](mailto:rgic82600r@pec.istruzione.it)**  
**SITO WEB DELLA SCUOLA : [www.icgiovannidantoni.gov.it](http://www.icgiovannidantoni.gov.it)**

I.C. GIOVANNI DANTONI – SCICLI  
 Prot. 0002344 del 16/10/2019  
 04-01 (Uscita)

***CUP:D41E17000490006***

***CIG: ZBD27A2417***

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA  
 TRA**

Tra l'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Dantoni", C.F. 81000610881, con sede in Via Perasso n.2, C.A.P. 9018 Scicli(RG), rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa La Marca Maria Gabriella, nata a Mazzarino (CL) il 03/08/1967 C.F. LMRMGB67M43F065Y e domiciliato per la sua carica c/o detta Scuola.

**E**

La Ditta RINZO ELISA" con sede legale in Via Acero n. 1 Partita IVA 01070760887 per la quale interviene la Sig.ra RINZO ELISA, Legale rappresentante e per effetto della carica domiciliato presso la sede ditta.

**PREMESSO**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'andamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Interministeriale n.129/2019 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche" e il D.A. Regione Siciliana n.7753 del 28/12/2018;

**Visto** il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

**Visti** i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei ed il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo;

**Visto** l'Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Competenze di base" relativo al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2– Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia;

**Vista** la candidatura n. 36457 presentata da codesta Istituzione Scolastica in data 21.02/2017;

**Vista** la nota prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV, avente ad oggetto l'autorizzazione all'avvio del progetto PON

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-528 Competenze di base “A scuola tutti insieme” con fissazione dei termini di inizio di ammissibilità di spesa;

**Vista** la Delibera n. 6 , verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2019 con il quale è stato approvato il Programma Annuale 2019 ;

**Visto** l’art. 8 del Regolamento Negoziale di questo istituto, approvato con delibera n. 7 del 12/02/2019, che disciplina i limiti e i criteri per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico della attività negoziale e, in conformità della disciplina legislativa vigente, stabilisce che il D.S. per importi fino a euro 10.000 procede con affidamento diretto;

**Vista** la Determina del Dirigente scolastico prot.914 del 27/03/2019 che dispone l’affidamento diretto del servizio mensa alla ditta “RINZO ELISA, Via Acero n. 1, Scicli” per n. **1170** pasti complessivi per gli alunni e 2 pasti gratuiti giornalieri per il personale partecipante al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-528 “A scuola tutti insieme”;

**Considerato** il calendario di attivazione dei singoli moduli dai quali risulta che il modulo “**Italiano per tutti**”, rivolto a n. 16 alunni del plesso di Scuola Secondaria di 1° grado “Miccichè-Lipparini”, prevede l’avvio il 15 ottobre e conclusione nel mese di dicembre;

Tenuto conto che **risulta necessaria la stipula del contratto solo per 16 alunni della scuola secondaria di 1° grado, oltre due unità di personale, per complessivi 180 pasti;**

### **SI CONVIENE E STIPULA**

#### **art. 1 Oggetto e durata del Contratto**

L’Azienda fornitrice e l’Istituzione scolastica provvedono rispettivamente a somministrare ed acquistare la somministrazione di n. **180** pasti complessivi suddivisi agli alunni partecipanti a ciascun modulo nei giorni concordati in calendario di progetto, che si allega, oltre 2 pasti gratuiti al giorno per il personale, ciascuno come segue:

1. primo piatto caldo,
2. un secondo piatto caldo,
3. un frutto di stagione,
4. un panino,
5. una bottiglietta di acqua da litri 0,5,
6. un corredo di posate, tovagliolo e tovaglietta copritavolo monouso.

Il pasto deve essere preparato presso la ditta/società offerente in locali idonei ed in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula e secondo il calendario stabilito.

La fornitura avverrà nei giorni stabiliti alle ore 14,00 presso la sede di Piazza Italia del Plesso “Miccichè-Lipparini” nei giorni di calendario per il numero degli alunni comunicati per ciascuna giornata indicata.

I pasti alla consegna saranno sottoposti a controllo con i mezzi d’indagine e sistemi che l’istituzione Scolastica riterrà più idonei allo scopo di accertare il rispetto dell’igiene. In particolare i controlli potranno accertare che non ricorrano i seguenti casi:

- sottodosaggio delle porzioni;
- non conformità del pasto fornito con quello previsto nel menù;
- presenza episodica di corpi estranei;
- odore sgradevole

#### **art. 2 Modalità di esecuzione della fornitura**

L’Azienda fornitrice s’impegna ad eseguire la fornitura, oggetto del presente contratto, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto.

L’Azienda fornitrice garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. L’Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortunistica sul lavoro.

### **art. 3 Garanzia**

L'Azienda fornitrice garantisce la fornitura del numero esatto dei pasti richiesti e la corrispondenza al menù previsto. Eventuali carenze quantitative o qualitative saranno segnalate alla ditta che dovrà provvedere a integrazione o sostituzione. L'Azienda fornitrice garantisce che i prodotti consegnati siano stati preparati e conservati rispettando le norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.

### **art. 4 Prezzo , fatturazione e termini di pagamento**

Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessive € **1.260,00, Iva compresa**, che sarà effettuato solo dopo l'avvenuto accreditamento, all'Istituto Comprensivo "G. Dantoni" di Scicli da parte dell'Unione Europea. Si provvederà al pagamento a ricezione della fattura elettronica riscontrata esatta la fornitura per gli importi, la qualità e la quantità. Si prega indicare le coordinate bancarie (codice IBAN) per l'accreditamento sul c.c.b.

In ottemperanza all'articolo 1, comma 629 della legge di Stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014), che ha introdotto lo "split payment" su tutte le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, il versamento dell'IVA non spetta più al fornitore/emittente della fattura ma all'Istituzione scolastica secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

Si prega altresì comunicare tutti i dati INPS (n° matricola azienda e n° iscrizione) relativi a codesta Ditta per la richiesta del DURC in corso di validità.

### **art. 5 Responsabilità**

L'Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

### **art. 6 Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione diretta sia all'Azienda fornitrice che all'acquirente relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato in testa al presente contratto.

### **art. 7 Revoca**

Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente, salvo la comunicazione scritta con 3 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto a risarcimento danni.

### **art. 8 Risoluzione del contratto**

In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta affidataria anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi :

- a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione presentata dalla ditta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
- b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
- c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario.

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto , l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

### **art. 9 Obbligo di riservatezza**

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

**art. 10 Tutela della Privacy**

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l'esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambi trattati conformemente a quanto stabilito dal D.lg. 196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l'esecuzione del Contratto.

**art. 11 Controversie**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Ragusa e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Ditta.


**art. 12 Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla scuola. A tal fine l'azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

**art. 13 Accettazione**

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente.

Per l'Azienda fornitrice  
IL CONTRAENTE



Per l'Istituzione Scolastica  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Gabriella La Marca

